

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-706 del 15/02/2021
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A., INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA SITO IN VIA PANARIA BASSA, 22/A FINALE EMILIA (MO). (RIF. INT. N. 94/01865640369). AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE: SESTA MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2021-688 del 11/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno quindici FEBBRAIO 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA **PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.**, INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA SITO IN VIA PANARIA BASSA, 22/A FINALE EMILIA (MO). (RIF. INT. N. 94/01865640369). **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - SESTA MODIFICA NON SOSTANZIALE**

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamata la **Determinazione n. 122 del 20/08/2015** di Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Modena alla Ditta Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., avente sede legale in via Panaria Bassa n. 22/A, in Comune di Finale Emilia (MO), in qualità di gestore dell'impianto per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), sito presso la sede legale del gestore;

richiamate le **Det. n. 4223 del 04/08/2017, Det. n. 4409 del 30/08/2018, Det. n. 5802 del 09/11/2018, Det. n. 1357 del 23/03/2020 e la Det. n. 2641 del 10/06/2020** di modifica non sostanziale AIA rilasciate dal SAC ARPAE di Modena ed il **nulla osta prot. n. 187320 del 23/12/2020**;

richiamate le **Det. n. 1617 del 04/04/18 e n. 5123 del 05/10/18** di modifica generale delle AIA a seguito di aggiornamento normativo riguardante i controlli su suolo e sottosuolo ed acque sotterranee;

considerato che in data 14/07/2020, Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. ha presentato ***domanda per l'attivazione della procedura di Verifica di assoggettabilità (Screening) alla Valutazione di Impatto Ambientale***, di cui alla Legge Regionale n.4/2018 ed alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, alla Regione Emilia- Romagna (acquisita al PG/2020/501891 del 14/07/2020) e all'Arpae di Modena (acquisita al prot. 101095 del 14/07/2020) per il progetto di installazione di un nuovo atomizzatore per la produzione di impasto atomizzato (nuovo punto di emissione E68) nell'ambito di un progetto di ristrutturazione e ammodernamento dello stabilimento ceramico in Via Panaria Bassa n.22/A nel Comune di Finale Emilia. In particolare, nella domanda suddetta viene sottolineato che:

- è previsto l'aumento dei flussi di massa autorizzati come riportato nella tabella seguente.

PARAMETRI	Variazione
Polveri	+ 18,29%

Piombo	+ 30,34%
Fluoro	+ 30,41%
SOV	+ 30,41%
Aldeidi	+ 30,41%
NOx	+ 31,80%

Al fine di raggiungere le percentuali suddette è proposta per E68 la riduzione volontaria della concentrazione di alcuni parametri rispetto a quelli previsti dalla normativa; inoltre, è ribadito che il flusso di massa reale per i singoli inquinanti si manterrà su percentuali di aumento molto inferiori rispetto a quelli riportati in tabella;

- l'installazione del nuovo atomizzatore manterrà immutata la capacità produttiva temporanea, che rimarrà, quindi, di 522 ton/giorno ed il ciclo produttivo resta invariato rispetto alla situazione autorizzata;
- l'intervento ha un impatto poco significativo sulla componente rumore in quanto le stime previsionali, contenute nel documento di impatto acustico, attestano il rispetto dei valori limite di immissione assoluto e differenziale sia per il periodo diurno, che notturno;
- non sono attesi rilevanti aumenti sui consumi elettrici e termici e non è attesa nessuna variazione sulle restanti matrici ambientali;

considerato che con atto del Dirigente **Determinazione n. 19915 del 10/11/2020** il Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità ambientale della Regione Emilia Romagna ha escluso “ai sensi dell’art. 11, comma 1, della l.r. 4/2018, il progetto denominato “Installazione di un nuovo atomizzatore nell’ambito di un progetto di ristrutturazione e ammodernamento dello stabilimento ceramico nel comune di Finale Emilia”, presentato da Panariagroup Industrie Ceramiche SpA, dalla ulteriore procedura di VIA”. Nell’allegato alla determinazione, inoltre, si raccomanda che “in sede di modifica dell’AIA siano tenute in considerazione tutte le proposte/condizioni/ valutazioni emerse nel presente screening, in particolare:

- si ritiene opportuno prevedere la misura periodica della concentrazione di odore (OUE/m³) per le emissioni E23 (Forni), E34 (ATM3) ed E68 (ATM4) comprensiva di valutazioni delle ricadute con adeguato modello matematico (stilata secondo i criteri stabiliti dalla Linea guida 35/DT Arpae) che permetta la definizione di un valore obiettivo di emissione odorigena a valle delle tre emissioni stesse;
- si ritiene utile per limitare l'emissione degli inquinanti PM₁₀ e NO₂, valutare la possibilità di prevedere limiti autorizzativi più restrittivi per il camino di nuova installazione e/o la revisione dei limiti e delle condizioni di funzionamento per i camini già esistenti (ad esempio E23)”;

richiamata la **domanda di modifica non sostanziale AIA** presentata da Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. mediante il Portale Regionale AIA “Osservatorio IPPC” in data 17/12/2020 (assunta agli atti con prot. n. 183926), a valle dell’esito del procedimento di screening suddetto, integrata in data 09/02/2021 con prot. n. 20689, in cui il gestore, oltre all’aggiunta del nuovo atomizzatore ATM4, richiede:

- l'aggiunta di una nuova linea di lappatura a secco;
- la modifica della linea di rettifica 2 esistente con l'eliminazione di una lappatura e lo spostamento della macchina di carico della linea.

In dettaglio, nella domanda di modifica suddetta il gestore specifica che:

1. la capacità produttiva temporanea non sarà modificata rimanendo, quindi, invariata a 522 ton/giorno;
2. dal punto di vista delle *emissioni in atmosfera*:
 - al nuovo ATM4 sarà associato il punto di emissione E68 il quale avrà le seguenti caratteristiche: 90.000 Nmc/h di portata, 16 m di altezza, 24 h/g di funzionamento e limiti di concentrazione pari a 29 mg/Nmc per materiale particellare; 0,24 mg/Nmc per Pb; 2,35 mg/Nmc per Fluoro; 23,5 mg/Nmc per SOV; 9,5 mg/Nmc per Aldeidi; 200 mg/Nmc per NOx e 400 mg/Nmc per SOx. Per lo stesso, quindi, sono confermati gli inquinanti associati ai fumi forni, in quanto verrà effettuato il recupero degli stessi anche in tale atomizzatore ed all'impianto di depurazione aria sarà aggiunto l'utilizzo della calce come reagente (viene allegata scheda filtro). Inoltre, sono proposti limiti inferiori sia a quanto prevede la normativa, che rispetto ai valori approvati con atto di screening;
 - le modifiche richieste alla linea di rettifica n. 2 non comporteranno nessuna variazione delle caratteristiche associate al punto di emissione E66;
 - è richiesta l'aggiunta del punto di emissione E69 "Linea di lappatura" per il quale sono richieste le seguenti caratteristiche: 25.000 Nmc/h di portata, 16 m di altezza, 24 h/g di funzionamento e 10 mg/Nmc per materiale particellare. Allo stesso sarà associato filtro a maniche (viene allegata scheda filtro);
 - al fine di non aumentare il flusso di massa per singolo inquinante rispetto a quello autorizzato in determina regionale di screening viene proposta la riduzione del limite di concentrazione degli inquinanti associati ai punti di emissione E2 ed E4, E23 (a valvola VI2 chiusa) ed E34 ottenendo per i flussi di massa autorizzati percentuali di riduzione anche inferiori rispetto a quelle dell'atto di screening e di seguito riportate: + 18,26% per materiale particellare, + 29,75% per Piombo; + 29,64% per Fluoro; + 29,64% per SOV; + 30,02% per Aldeidi; + 28,75 per NOx e + 20,94 per SOx. È stato considerato anche l'inquinante SOx, anche se per lo stesso non sono richiesti attualmente controlli in quanto gli impianti sono alimentati a metano, pertanto, limite di emissione è ritenuto automaticamente rispettato;
3. non è previsto nessun aumento dei consumi termici e degli indici di performance associati a seguito dell'installazione del nuovo ATM in quanto anche in tale impianto saranno attuati i recuperi già attuati sull'ATM3;
4. è previsto un aumento dei consumi energetici è stimabile in 2.560.000 kW/anno dovuti, in particolare, all'installazione della nuova linea di lappatura mentre, a seguito dell'installazione del nuovo ATM4 non si prevedono variazioni, dato il non aumento della produzione. Si stima che l'indicatore associato all'energia totale a seguito degli aumenti energetici richiesti passi da 5,47 GJ/t - dato report 2019, a 5,87 GJ/t - stima associata alla 5^a modifica a 5,95 GJ/t - stima associata alla presente domanda di modifica;

5. per quanto riguarda l'impatto acustico l'impatto associato all'ATM nuovo è stato già valutato trascurabile in ambito di procedura di screening mentre, relativamente alla nuova linea di lappatura ed all'emissione E69 si ritiene che non vi siano modifiche significative rispetto alla situazione attuale, in quanto il nuovo impianto, il filtro di abbattimento ed il relativo ventilatore saranno insonorizzati. Si ritiene, pertanto, che il contributo all'esterno dei fabbricati in prossimità dei confini di proprietà e/o dei recettori da parte della modifica oggetto della presente comunicazione sia scarsamente rilevante;
6. per quanto concerne il bilancio dei materiali, le tipologie e le quantità di materie prime utilizzate non sono previste modifiche significative rispetto alla situazione attuale in quanto la produzione complessiva rimarrà immutata, almeno in questa fase. La produzione complessiva di impasto atomizzato destinata alla produzione di piastrelle interna non subirà aumenti, ma sarà ripartita tra i due atomizzatori maggiori e l'installazione della linea di lappatura non comporta un maggiore consumo di materie prime.
7. per quanto riguarda gli scarti ed i rifiuti non sono previste variazioni di quantità e tipologie rispetto alla situazione già autorizzata;
8. non sono previste variazioni significative rispetto alle restanti matrici ambientali;

dato atto che in data 19/11/2020 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come “modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione”;

considerato che il servizio territoriale ARPAE Area Nord in data 26/01/2021 ha inviato contributo tecnico (assunto agli atti con prot. n. 12066) in cui, in particolare:

- sono confermate le proposte, condizioni e valutazioni riportate nell'atto di determina di screening; in particolare, per quanto concerne l'indagine sulle unità odorimetriche ed il rispetto delle percentuali dei flussi di massa attraverso attuazione di compensazioni;
- i filtri a maniche a servizio di E68 ed E69 sono stati valutati idonei, in deroga ai CRIAER, in quanto la velocità di filtrazione è risultata di poco inferiore rispetto al range definito dai CRIAER stessi ma, la bassa velocità di filtrazione viene compensata dall'elevata grammatura filtrante;
- viene richiesto un collaudo acustico a fine lavori;

preso atto di quanto riportato nel contributo suddetto, si ritiene necessario:

- che per i nuovi punti di emissione in atmosfera **E68, E69** sia comunicata la data di messa in esercizio ed alla data di messa a regime effettui un'analisi in triplo per portata ed inquinanti (per E68 anche concentrazione di odore);
- che per i punti di emissione **E2, E4, E23** (a valvola VI2 chiusa – solo fumi forno), **E34 ed E66** per i quali vengono ridotti dei limiti di concentrazione di alcuni inquinanti o variati alcuni impianti collegati a tali punti, in occasione delle analisi di messa a regime dei nuovi punti di emissione suddetti, sia effettuato un autocontrollo straordinario per portata ed inquinanti;
- che per i punti di emissione **E23, E34 ed E68** siano effettuate misure periodiche della concentrazione di odore (OUE/m³) e sia redatta relazione in merito ai risultati ottenuti, come dettagliato nella determina di screening e riportato nell'allegato al presente atto;

- aggiornare il piano di monitoraggio associato alle emissioni in atmosfera come riportato nell'allegato al presente atto;
- che il gestore alla luce delle varie modifiche apportate all'installazione nel corso degli ultimi mesi, a seguito delle fasi di ristrutturazione impiantistica, effettui un collaudo acustico al termine delle opere/modifiche richieste;

verificato che:

- i flussi di massa per i singoli inquinanti, a seguito delle ulteriori compensazioni proposte dal gestore nella domanda presentata, aumenteranno in percentuale inferiore rispetto a quanto approvato nell'atto associato al procedimento regionale di screening sopra citato;
- non sono attese variazioni significative rispetto alle restanti matrici ambientali ed ai livelli raggiunti dagli indicatori di performance, eccetto un lieve aumento dei consumi energetici;

considerato che le modifiche richieste fanno parte di una ristrutturazione impiantistica a step, iniziata con gli interventi autorizzati con **Det. n. 1357 del 23/03/2020** ed attualmente in corso, si ribadisce quanto già riportato in tale atto *“nel periodo transitorio autorizzato deve essere rispettata la capacità massima di produzione pari a 522 ton/gg; tale valore sarà riportato a 579 ton/gg a seguito della seconda fase di ristrutturazione, salvo che la stessa non preveda ulteriori aumenti che dovranno essere valutati in ambito dello specifico procedimento. Nel caso in cui entro il periodo dichiarato dal gestore (1 anno) non fosse presentato nessun progetto ulteriore di ristrutturazione, sarà confermato il valore di capacità massima di produzione pari a 522 t/gg”*. Si prende, inoltre, atto che l'aggiunta del nuovo atomizzatore rientra nel progetto di ristrutturazione aziendale in corso;

ritenuto necessario che il gestore, in caso di successive modifiche all'AIA, tenga in considerazione gli aumenti delle percentuali dei flussi di massa per singolo inquinante, rispetto all'atto di Rinnovo AIA, autorizzati con il presente atto;

ritenuto necessario aggiornare le sezioni **Sezioni D2.4 e D3.1.5 dell'Allegato I dell'AIA** con quelle riportate nell'allegato al presente atto di modifica;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali**;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il dr. Richard Ferrari, Tecnico esperto titolare di I.F. di Arpae-SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

- di autorizzare le modifiche impiantistiche comunicate e di aggiornare **l'Autorizzazione Integrata Ambientale** rilasciata dalla Provincia di Modena con **Determinazione n. 122 del 20/08/2015 e ss.mm.** all'installazione Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., avente sede legale in via Panaria Bassa n. 22/A, in Comune di Finale Emilia (MO), in qualità di gestore dell'impianto per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), sito presso la sede legale del gestore, come di seguito indicato:

a) sono autorizzate le modifiche comunicate in data 17/12/2020 tramite il Portale Regionale "Osservatorio IPPC", assunte agli atti da ARPAE di Modena con prot. n. 183926;

b) **il punto 1 della Det. n. 122/2015 è sostituito** con il seguente:

La presente autorizzazione consente la prosecuzione dell'attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5, All. VIII, alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.) per una capacità massima:

- pari a **522 t/giorno** di prodotto cotto per il periodo transitorio relativo alla prima fase di ristrutturazione (smantellamento impianti obsoleti ed installazione ATM3 – prima e seconda fase di ristrutturazione autorizzate);
- pari a **579 t/giorno** di prodotto cotto al termine della seconda fase di ristrutturazione, salvo che la stessa non preveda ulteriori aumenti che dovranno essere valutati in ambito dello specifico procedimento.

Nel caso in cui il gestore entro un anno a far data dal 23/03/2020 (data di rilascio della **Det. n. 1357** di 4^ modifica AIA) non presenti nessuna domanda di modifica legata alla seconda fase di ristrutturazione, dovrà essere rispettato il valore di capacità massima produttiva pari a 522 t/giorno di prodotto cotto.

Inoltre, in caso di successive modifiche all'AIA, il gestore dovrà tenere in considerazione anche l'aumento in percentuale dei flussi di massa autorizzati per i singoli inquinanti, rispetto all'atto di Rinnovo AIA, di seguito riportato:

PARAMETRI	Aumento in %
Polveri	+18,26 %
Piombo	+ 29,75 %
Fluoro	+ 29,64 %
SOV	+ 29,64 %
Aldeidi	+ 30,02 %
NOx	+ 28,75 %
SOx	+ 20,94 %

c) la **Sezione C1.2** "Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico" dell'**Allegato I** è aggiornata con le modifiche descritte nel presente atto di modifica non sostanziale AIA e riportate nella documentazione agli atti;

d) le **Sezioni D2.4 e D3.1.5 dell'Allegato I** sono sostituite con le rispettive sezioni riportate nell'allegato al presente atto di modifica;

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 122 del 22/08/2015 e ss.mm.**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 122 del 20/08/2015 e ss.mm., per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia della presente autorizzazione alla Ditta Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. ed al Comune di Finale Emilia – Uff. Ambiente, per il tramite del SUAP dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord - Sede di Finale Emilia;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si procederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n. 7 pagine e n.1 Allegato.

Allegato: ALLEGATO 6^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A. - STAB. FINALE EMILIA

IL TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F. DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA

Dott. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n.. 7 fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

**ALLEGATO 6^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA PANARIAGROUP
INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A. DI FINALE EMILIA**

- Rif. int. n. 94/01865640369
- sede legale ed impianto in Comune Finale Emilia (MO), Via Panaria Bassa, 22/a
- attività di fabbricazione di prodotti ceramici (gres porcellanato smaltato, impasto atomizzato) mediante cottura (punto 3.5, All. VIII – D.Lgs. 152/06 – Parte Seconda)

D2.4 emissioni in atmosfera

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.
I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E1 – TRAMOGGE CARICO MATERIE PRIME	PUNTO DI EMISSIONE N. E2- MOVIMENTAZIONE ATOMIZZATO E MULINI MACINAZIONE IMPASTO	PUNTO DI EMISSIONE N. E3 – PRESSE E ALIMENTAZIONE PRESSE (8 presse)	PUNTO DI EMISSIONE N. E4 – PRESSE E ALIMENTAZIONE PRESSE (8 presse)	PUNTO DI EMISSIONE N. E5 – PULIZIA PNEUMATICA REPARTO PRESSE
messa a regime	-	a regime	(*)	a regime	(*)	a regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911:2013	7.500	40.000	42.500	61.200	1.800
Altezza minima (m)	-	8	15	14	14	14
Durata (h/g)	-	12	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	26	26	28,5	26	30
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (**)	UNI 11768:2020	5	4	5	4	5
Impianto di depurazione	-	Filtro a maniche	Filtro a maniche	Filtro a maniche	Filtro a maniche	Filtro a maniche
Frequenza autocontrolli	-	Semestrale	Semestrale	Semestrale	Semestrale	Semestrale

(*) rif. Prescrizione n. 6

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E6 – SMALTATRICI (E6+E7 = 8 linee)	PUNTO DI EMISSIONE N. E7 – SMALTATRICI (E6+E7 = 8 linee)	PUNTO DI EMISSIONE N. E8 – ATM1	PUNTO DI EMISSIONE N. E9 – ATM2
messa a regime	-	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911:2013	40.000	45.000	40.000	40.000
Altezza minima (m)	-	11	15	20	20
Durata (h/g)	-	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per	10	10	29	29

	concentrazioni > 20 mg/m ³)				
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	UNI 11768:2020	5	5	5	5
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	-	350	350
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2017; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	-	-	35 (**)	35 (**)
Impianto di depurazione	-	Filtro a maniche	Filtro a maniche	Filtro a maniche	Filtro a maniche
Frequenza autocontrolli	-	Semestrale	Semestrale	Trimestrale per portata, polveri Annuale per NOx	Trimestrale per portata, polveri Annuale per NOx

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

(**) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E10 – ESSICCATOIO E7P – 1	PUNTO DI EMISSIONE E11 – ESSICCATOIO E7P – 2	PUNTO DI EMISSIONE E12 – ESSICCATOIO E7P – 3	PUNTO DI EMISSIONE E13 – ESSICCATOIO RAPIDO “IMAS”
messa a regime	-	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911:2013	10.000	10.000	10.000	3600
Altezza minima (m)	-	15	15	15	14
Durata (h/g)	-	24	24	24	24
Impianto di depurazione	-	-	-	-	-

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTI DI EMISSIONE N. 16 E 17 – N.2 ESSICCATOI RAPIDI “IMAS”	PUNTI DI EMISSIONE N. E18 E 19 – N.2 ESSICCATOI RAPIDI “IMAS”	PUNTO DI EMISSIONE N. E20- CARICO MULINO SMALTI	PUNTO DI EMISSIONE N. E 22 - PULIZIA PNEUMATICA REPARTI FORNI
messa a regime	-	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911:2013	10.800 cad.	8.000 cad.	8.500	1.800
Altezza minima (m)	-	14 cad.	14 cad.	15	8
Durata (h/g)	-	24 cad.	24 cad.	18,5	24
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	-	-	10	30
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	UNI 11768:2020	-	-	5	5
Impianto di depurazione	-	-	-	Filtro a maniche	Filtro a maniche
Frequenza autocontrolli	-	-	-	Semestrale	Semestrale

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E23 – FUMI FORNI (5 Forni monostrato)		PUNTO DI EMISSIONE N. E24 – LAPPATURA - RETTIFICA	PUNTO DI EMISSIONE N. E25 – 6 CABINE SPRUZZATURA LABORATORIO	PUNTO DI EMISSIONE N. E26 – FORNO TERMORETRAIBILE
		VI2 aperta (Miscela aria-fumi)	VI2 chiusa (Solo fumi)			
messa a regime	-	(*)	(*)	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911:2013	10.000 – 15.000	10.000 – 83.000	5.000	6.500	800

Altezza minima (m)	-	20	20	8	8	9
Durata (h/g)	-	Variabile	Variabile	24	saltuaria	saltuaria
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	4	5	10	10	-
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (**)	UNI 11768:2020	-	5	5	-	-
Piombo (mg/Nm ³)	UNI EN 14385:2004 ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; EPA Method 29	0,4	0,48	-	-	-
Fluoro (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2); UNI 10787:1999; ISO 15713:2006	4	4,9	-	-	-
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm ³)	UNI EN 12619:2013	40	49	-	-	-
Aldeidi (mg/Nm ³)	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A; NIOSH 2016; Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A	16	19,5	-	-	-
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	200	200	-	-	-
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2017; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	400 (***)	400 (***)	-	-	-
Concentrazione di odore (UO/mc)	UNI EN 13725:2004	(#)		-	-	-
Impianto di depurazione	-	Filtro a maniche + reagente		Filtro a maniche	Ciclone + A.U.V + A.U. (Colonna a spruzzo)	-
Frequenza autocontrolli	-	Trimestrale per portata, polveri, F e Concentrazione di Odore (#) Semestrale per SOV e Aldeidi Annuale per Pb, NO _x		Semestrale	Annuale	-

(#) rif. Prescrizione n. 17 . Il valore obiettivo potrà essere definito a seguito alla presentazione di specifica relazione tecnica, comprensiva di valutazioni delle ricadute con adeguato modello matematico,

(*) rif. Prescrizione n. 6

(**) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

(***) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E28 – SMUSSATURA PIASTRELLE	PUNTO DI EMISSIONE N. E29 a ED E29b – ESSICCATOIO	PUNTO DI EMISSIONE N. E30 – MOVIMENTAZIONE MATERIE PRIME	PUNTO DI EMISSIONE N. E31 – ALIMENTAZIONE MULINI IN CONTINUO	PUNTO DI EMISSIONE N. 32 E 33 – SFIATO MULINI IN CONTINUO
messa a regime	-	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911:2013	3.500	10.000 cad	20.000	25.000	1.500 cad.
Altezza minima (m)	-	11	15 cad.	8	15	15 cad.
Durata (h/g)	-	16	24 cad.	16	16	24 cad.
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);	12	-	26	26	-

	ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)					
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	UNI 11768:2020	5	-	5	5	-
Impianto di depurazione	-	Filtro a maniche	-	Filtro a maniche	Filtro a maniche	-
Frequenza autocontrolli	-	Semestrale	-	Semestrale	Semestrale	-

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E34 – ATOMIZZATORE N. 3- ATM 100 E FUMI FORNO	PUNTO DI EMISSIONE N. E35 - MOVIMENTAZIONE E ATOMIZZATO FINO AI SILOS	PUNTO DI EMISSIONE N. E36– SCARICO SILOS (aspirazione parallela ad E3 e E4)	PUNTO DI EMISSIONE N. E37– PULIZIA PNEUMATICA
messa a regime	-	(*)	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911:2013	90.000	20.000	40.000	1.800
Altezza minima (m)	-	20	19	14	8
Durata (h/g)	-	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	29	26,6	27,9	30
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (**)	UNI 11768:2020	5	5	5	5
Piombo (mg/Nm ³)	UNI EN 14385:2004 ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; EPA Method 29	0,24	-	-	-
Fluoro (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2); UNI 10787:1999; ISO 15713:2006	2,35	-	-	-
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm ³)	UNI EN 12619:2013	23,5	-	-	-
Aldeidi (mg/Nm ³)	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A; NIOSH 2016; Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A	9,5	-	-	-
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	200	-	-	-
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2017; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	400 (***)	-	-	-
Concentrazione di odore (UO/mc)	UNI EN 13725:2004	(#)			
Impianto di depurazione	-	Filtro a maniche + reagente	Filtro a maniche	Filtro a maniche	Filtro a maniche
Frequenza autocontrolli	-	Trimestrale per portata, polveri, F e Concentrazione di Odore (#) Semestrale per SOV e Aldeidi Annuale per Pb, NO _x	Semestrale	Semestrale	Semestrale

(#) rif. Prescrizione n. 17 . Il valore obiettivo potrà essere definito a seguito alla presentazione di specifica relazione tecnica, comprensiva di valutazioni delle ricadute con adeguato modello matematico,

(*) rif. Prescrizione n. 6

(**) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

(***) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E38a – ESSICCATOIO RAPIDO “ECP”	PUNTO DI EMISSIONE N. E38b– ESSICCATOIO RAPIDO “ECP”	PUNTO DI EMISSIONE N. E40 – PULIZIA INGRESSO FORNI	PUNTO DI EMISSIONE N. E41 - CARICO PNEUMATICO SILOS SCARTI
messa a regime	-	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911:2013	7.000	7.000	15.000	1.300
Altezza minima (m)	-	14	14	11	14
Durata (h/g)	-	24	24	24	15
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	-	-	28	28,1
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	UNI 11768:2020	-	-	5	5
Impianto di depurazione	-	-	-	Filtro a maniche	Filtro a maniche
Frequenza autocontrolli	-	-	-	Semestrale	Semestrale

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E42 – IMPIANTO DI SCIOGLITURA SCARTI	PUNTO DI EMISSIONE N. E43 – FORNO TERMORETRAIBILE	PUNTO DI EMISSIONE N. E46– PULIZIA PNEUMATICA	PUNTI DI EMISSIONE DA ESP1 AD ESP4 – SFIATI CABINA RETTIFICA 1
messa a regime	-	a regime	a regime	a regime	A regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911:2013	7.500	3.600	1.800	9000 cad.
Altezza minima (m)	-	8	9	14	10
Durata (h/g)	-	7	16	24	24
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	28,1	-	30	-
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	UNI 11768:2020	5	-	5	-
Impianto di depurazione	-	Filtro a maniche	-	Filtro a maniche	n.2 filtri abbinati (1 in poliestere + 1 a tasche in microfibra di vetro)
Frequenza autocontrolli	-	Semestrale	-	Semestrale	-

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E49 – EMERGENZA FORNO 4	PUNTO DI EMISSIONE N. E50 – EMERGENZA A FORNO 5	PUNTO DI EMISSIONE N. E51 – EMERGENZA A FORNO 6	PUNTO DI EMISSIONE N. E52 – EMERGENZA A FORNO 7	PUNTO DI EMISSIONE N. E53 – EMERGENZA A FORNO 8
messa a regime	-	a regime	a regime	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911:2013	16.000	13.500	12.500	12.500	13.500
Altezza minima (m)	-	9	9	9	9	9
Durata (h/g)	-	Emergenza	Emergenza	Emergenza	Emergenza	Emergenza

Impianto di depurazione	-	-	-	-	-	-
-------------------------	---	---	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E54 – SOFFIAGGIO PALLETS	PUNTO DI EMISSIONE N. E55 – SCAMBIATORI DI CALORE	PUNTO DI EMISSIONE N. E56 – SILOS 1 MATERIE PRIME	PUNTO DI EMISSIONE N. E57 – SILOS 2 MATERIE PRIME	PUNTO DI EMISSIONE N. E58 – SILOS 3 MATERIE PRIME
Messa a regime	-	A regime	A regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911:2013	2.500	0 – 75.000	25	25	25
Altezza minima (m)	-	8	8	12	12	15
Durata (h/g)	-	8	Variabile	Saltuaria	Saltuaria	Saltuaria
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	10	-	30	30	30
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	UNI 11768:2020	5	-	-	-	-
Impianto di depurazione	-	Filtro a tessuto	-	Filtro a tessuto statico passivo	Filtro a tessuto statico passivo	Filtro a tessuto statico passivo
Frequenza autocontrolli	-	Annuale	-	Verifica stato di conservazione/efficienza filtro - Semestrale	Verifica stato di conservazione/efficienza filtro - Semestrale	Verifica stato di conservazione/efficienza filtro - Semestrale

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E61 – RAFFRED. FORNO 4	PUNTO DI EMISSIONE N. E62 – RAFFRED. FORNO 5	PUNTO DI EMISSIONE N. E63 – RAFFRED. FORNO 6	PUNTO DI EMISSIONE N. E64 – RAFFRED. FORNO 7	PUNTO DI EMISSIONE N. E65 – RAFFRED. FORNO 8
messa a regime	-	a regime (*)	a regime (*)	a regime (*)	a regime (*)	a regime (*)
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911:2013	20.000	20.000	13.000	13.000	20.000
Altezza minima (m)	-	9	9	9	9	9
Durata (h/g)	-	24	24	24	24	24
Impianto di depurazione	-	-	-	-	-	-

(*) normalmente i raffreddamenti sono inviati al sistema di recupero regolato mediante valvole

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E66 – RETTIFICA 2	PUNTO DI EMISSIONE N. E67 – RETTIFICA 3	PUNTO DI EMISSIONE N. E68 – ATOMIZZATORE N. 4 - ATM 90 E FUMI FORNO	PUNTO DI EMISSIONE N. E69 – LINEA LAPPATURA
messa a regime	-	(*)	a regime	(§)	(§)
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911:2013	29.000	29.000	90.000	25.000
Altezza minima (m)	-	11	11	16	16
Durata (h/g)	-	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	10	10	29	10
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (**)	UNI 11768:2020	5	5	5	5
Piombo (mg/Nm ³)	UNI EN 14385:2004 ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; EPA Method 29	-	-	0,24	-
Fluoro (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2); UNI 10787:1999; ISO 15713:2006	-	-	2,35	-
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm ³)	UNI EN 12619:2013	-	-	23,5	-

Aldeidi (mg/Nm ³)	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A; NIOSH 2016; Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A	-	-	9,5	-
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	-	200	-
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2017; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	-	-	400 (***)	-
Concentrazione di odore (UO/mc)	UNI EN 13725:2004	-	-	(#)	-
Impianto di depurazione	-	Filtro a maniche	Filtro a maniche	Filtro a maniche + reagente	Filtro a maniche
Frequenza autocontrolli	-	Semestrale	Semestrale	Trimestrale per portata, polveri, F e Concentrazione di odore (#) Semestrale per SOV e Aldeidi Annuale per Pb, NO _x	Semestrale

(§) rif. prescrizioni n. **3, 4 e 5**

(#) rif. Prescrizione **n. 17**. Il valore obiettivo potrà essere definito a seguito alla presentazione di specifica relazione tecnica, comprensiva di valutazioni delle ricadute con adeguato modello matematico;

(*) rif. prescrizione n. **6**

(**) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

(***) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il Gestore dell'impianto è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria all'esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato **almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.**

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari all'esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc). È

facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con **bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente** passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

- Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. **Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione** con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5 m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- Limiti di emissione ed incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM,
- metodi normati e/o ufficiali,
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente.

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'ARPAE di Modena. Inoltre, per gli inquinanti riportati potranno essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché, altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

3. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati **almeno 15 giorni prima** a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r all'ARPAE di Modena ed al Comune di Finale Emilia (MO). Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni;
4. la Ditta deve comunicare a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax all'ARPAE di Modena ed al Comune di Finale Emilia (MO) **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati, **i risultati delle analisi sui parametri caratteristici effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose**, in particolare:
 - relativamente ai punti di emissione **E68 ed E69** portata ed inquinanti autorizzati (anche UOE/m³ per E68 – vedi successiva prescrizione n. 17) su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda);
5. nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione degli stessi**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente all'ARPAE di Modena ed al Comune di Finale Emilia (MO) le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione;

6. il gestore, in occasione delle analisi di messa a regime dei nuovi punti di emissione suddetti, deve effettuare un autocontrollo straordinario su **E2, E4, E23** (a valvola VI2 chiusa – solo fumi forno), **E34 ed E66** per portata ed inquinanti, effettuato nelle condizioni di esercizio più gravose e trasmettere i risultati dell'analisi a mezzo raccomandata AR (PEC o fax) all'ARPAE di Modena ed al Comune di Finale Emilia (MO), in concomitanza a quelli richiesti al precedente punto 4;

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

7. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti d'abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata con modalità documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di Controllo, **per almeno per 5 anni**. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (completa di tutte le informazioni previste) da:
- annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
 - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato);
8. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti di misuratore istantaneo di pressione differenziale. Per gli **impianti funzionanti a ciclo continuo (forni)**, i suddetti sistemi di controllo devono essere dotati di registratore grafico/elettronico in continuo. Le registrazioni, su supporto cartaceo o digitale, devono funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di ferie e garantire la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri, con rigoroso rispetto degli orari, nonché, indicazione della data del giorno. In caso di registrazione cartacea deve essere indicata anche la data d'inizio e fine rullino.

Tali registrazioni devono essere tenute a disposizione per **almeno per 5 anni**.

È concessa l'**esenzione dall'obbligo di installazione del misuratore di pressione differenziale per le emissioni E56, E57 ed E58** (corrispondenti allo sfiato silos carico materie prime) alle **seguenti condizioni**:

- a) **l'accesso ai punti di emissione e alla struttura e deve essere garantito in sicurezza all'Ente di Controllo, anche in assenza di strutture fisse;**
- b) **i limiti di emissione fissati nel presente provvedimento hanno valore fiscale e giudizi in merito all'attendibilità delle misure in fase di controllo, insieme ad eventuali proposte di adeguamento, sono di esclusiva competenza di ARPA;**
- c) **con periodicità almeno semestrale la Ditta deve eseguire ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza del filtro non soggetto ad obbligo di autocontrollo; i risultati delle ispezioni periodiche e straordinarie devono essere annotati e sottoscritti sul registro aziendale.**

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

9. Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore; oppure, deve essere presente e mantenuto in efficienza un secondo motore a servizio della girante di aspirazione;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo

analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive al malfunzionamento**.

Il gestore deve comunque **sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché, in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana;

10. le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (via PEC o via fax) all'ARPAE di Modena **entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso**, indicando:

- il tipo di azione intrapresa;
- l'attività collegata;
- data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

A questo proposito, si precisa che:

- a) per tutte le **emissioni fredde**, è escluso l'obbligo di comunicazione, in considerazione del fatto che, qualora si verifichi un arresto del funzionamento degli impianti di captazione ed abbattimento, non è realisticamente possibile che venga proseguita l'attività dell'impianto produttivo a monte. Rimane comunque valido l'obbligo di registrare il verificarsi dell'evento su apposito registro entro il termine di una settimana;
- b) in caso di anomalie di impianti associati ad **emissioni calde** di **durata superiore a 1 ora**, è escluso l'obbligo di comunicazione nei seguenti casi:
 - I. si sia verificato che non c'è stato superamento dei valori limite fissati;
 - II. il malfunzionamento non riguarda dispositivi o parti dell'impianto da cui dipende il processo di depurazione dei fumi (ad es. è limitato a inceppamento/esaurimento della carta del rullino di registrazione o a esaurimento dell'inchiostro del pennino di registrazione);
 - III. date le circostanze in cui si verifica l'anomalia, gli apparecchi coinvolti e gli interventi effettuati, il gestore è in grado di dimostrare che si può ragionevolmente escludere il superamento dei limiti.

Il gestore deve mantenere presso l'impianto l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione dell'Autorità di controllo per almeno per 5 anni.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

11. Le informazioni relative alle analisi periodiche delle emissioni in atmosfera devono essere annotate sugli appositi "Format per la registrazione dei campionamenti periodici – Emissioni in atmosfera" di cui all'Allegato 3 alla D.G.R. 152/2008 e sul Modulo n° 6 dello strumento di reporting dei dati di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato 1 alla medesima Delibera Regionale, per i quali è ammessa la tenuta e l'archiviazione anche in forma elettronica. I medesimi devono essere compilati in ogni loro parte. I medesimi dati devono essere inviati annualmente all'ARPAE di Modena, utilizzando le modalità di autenticazione previste dalla firma digitale, in concomitanza con l'invio del report annuale (30 aprile). In alternativa, potranno essere fatti pervenire in forma cartacea corredata da firma del Legale Rappresentante della Ditta.

12. I certificati analitici relativi agli autocontrolli e la documentazione relativa ad ogni interruzione del funzionamento degli impianti di abbattimento devono essere mantenuti presso l'Azienda a disposizione dell'Autorità di controllo per almeno per 5 anni.
13. La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni e nel Piano di Monitoraggio è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- 30 giorni;
14. le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPA Sezione Provinciale di Modena entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'art. 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione;
15. i sistemi di raffreddamento devono essere gestiti in modo da causare il minimo trascinamento possibile degli inquinanti tipici del processo di cottura;
16. I forni e gli atomizzatori devono essere dotati di sistemi di controllo con registrazione del **funzionamento degli stessi**. Tali registrazioni dovranno essere effettuate su supporto cartaceo con durata almeno mensile, garantendo la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari, riportando giornalmente la firma della direzione di stabilimento (o dell'incaricato delegato allo scopo) e la data del giorno oltre, ovviamente, a quelle di inizio e fine rullino.

In alternativa, le registrazioni relative al funzionamento dei forni potranno essere effettuate su supporto digitale, a condizione che il manuale tecnico del forno redatto dal costruttore garantisca che i dati non sono in alcun modo manipolabili a posteriori da parte dell'Azienda e che sono prontamente disponibili in caso di richiesta da parte dell'Autorità di Controllo. Il gestore è comunque tenuto ad attivare una **procedura che garantisca la stampa su supporto cartaceo delle registrazioni relative al funzionamento dei forni (riportando su ciascuna stampa la firma della direzione di stabilimento o dell'incaricato delegato allo scopo) in caso di:**

- **fermata del filtro di depurazione per manutenzione o guasti accidentali**, qualora si deduca che la fermata possa **superare la durata di 12 ore**, attivando la stampa simultaneamente alla fermata del filtro ed interrompendola al ripristino delle condizioni di esercizio autorizzate. Se la fermata comporta anche lo spegnimento del forno (totale o riduzione di temperatura), la stampa può avvenire limitatamente alla fase di arresto e riavvio del medesimo;
- **fermate del filtro per ferie e/o altri eventi di carattere produttivo** (ad es. cassa integrazione), **limitatamente o simultaneamente ai tempi della fase di arresto e di riavvio del forno.**

Le registrazioni e le relative eventuali stampe devono essere tenute a disposizione per almeno per 5 anni.

17. Il gestore è tenuto ad eseguire misure della concentrazione di odore (OUE/m³) sulle emissioni in atmosfera **E23, E34 ed E68 per i primi 12 mesi di funzionamento dell'impianto, a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento**, ripetendole con cadenza trimestrale (4 analisi/anno) contestualmente ai monitoraggi periodici prescritti per gli altri inquinanti (portata, polveri e fluoro) nel piano di monitoraggio delle emissioni suddette (E23, E34, E68).

Tutte le analisi di Unità Odorimetriche devono essere espresse sia in termini di *concentrazione di odore*, che in termini di *flusso di odore*.

Il valore ottenuto in ouE/m³ deve essere inteso come "valore conoscitivo" e non come valore limite di emissione.

I risultati dei primi quattro controlli della concentrazione di odore in OUE/m³ devono essere comunicati e trasmessi ad Arpae di Modena, **entro 2 mesi dall'ultimo controllo effettuato** con apposita relazione tecnica che riassume gli esiti dei monitoraggi; tale relazione dovrà includere uno studio di valutazione con adeguato modello matematico di ricaduta (da

redigere seguendo i criteri indicati nella Linea guida 35/DT Arpae) che attesti il rispetto dei limiti ai recettori (in base ai riferimenti per lo specifico contesto territoriale), usando i valori reali conoscitivi ottenuti nei monitoraggi periodici.

In base alla valutazione complessiva dei dati e delle evidenze riscontrabili in tale relazione tecnica, nonché, alla luce di riscontri inerenti l'assenza/presenza di problematiche di emissioni odorigene nel territorio circostante, anche su eventuale espressa richiesta del gestore, l'Autorità Competente potrà prevedere opportune modifiche autorizzative, relativamente alla conferma o meno dei monitoraggi della concentrazione di odore, alla loro periodicità, all'inserimento di un "valore obiettivo" di emissione odorigena ed all'eventuale realizzazione di piani di adeguamento.

18. il gestore dell'impianto deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente. I mezzi che trasportano materiali polverulenti devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto;
19. Il gestore dell'impianto dovrà garantire la costante funzionalità delle valvole VI2, 1, 2 e 3 la cui collocazione è indicata nella planimetria allegata alla domanda di Rinnovo AIA 2015.
20. L'azienda è tenuta quando necessario ad **effettuare pulizie periodiche dei piazzali** al fine di garantire una limitata diffusione delle polveri, soprattutto dalla porzione scoperta adiacente al capannone a volta per lo stoccaggio delle materie prime

D3.1.5 Monitoraggio e Controllo Emissioni in atmosfera

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT Gestore (Trasmissione)
		GESTORE	ARPAE		
Portata e Concentrazione degli inquinanti	Autocontrollo effettuato da laboratorio esterno	secondo le frequenze indicate al precedente punto 1 della Sezione D2.4	<i>Triennale</i> uno su atomizzatori /forni uno a scelta tra le rimanenti	cartacea su rapporti di prova ed elettronica e/o cartacea su modulistica di cui alla D.G.R. 152/08	Annuale
Temperatura di funzionamento del forno di cottura	Controllo visivo attraverso lettura dello strumento	Giornaliera	<i>Triennale</i>	Cartacea su rullini o elettronica mediante software e stampa dei periodi di fermata	--
Sistema di controllo (Δp) di funzionamento degli impianti di abbattimento dei forni e degli atomizzatori	Controllo visivo attraverso lettura del diagramma di andamento Δp	Giornaliera	<i>Triennale</i>	Cartacea su rullini/elettronica	Annuale
Sistema di controllo (Δp) di funzionamento degli impianti di abbattimento	Controllo visivo attraverso lettura dello strumento	Giornaliera	<i>Triennale</i>	-	-
Titolazione calce esausta	Analisi chimica	1. almeno mensile 2. A seguito di anomalie nelle condizioni di funzionamento dell'impianto	<i>Triennale</i> con verifica Certificati analisi	Cartacea	Annuale
Verifica stato conservazione ed efficienza filtri a tessuto esentati da obbligo di misuratore di Δp (Sfiati silos E56-57- 58)	verifica ditta esterna	almeno semestrale	<i>Triennale</i>	Cartacea su apposito registro / elettronico	-

Funzionamento scarico delle polveri dai filtri	Controllo visivo delle parti in movimento e dei livelli di riempimento dei big bag di contenimento polveri	Giornaliera	<i>Triennale</i>	-	-
---	---	-------------	------------------	---	---

IL TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F. DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. 14 fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.